

**ACCORDO DI RECIPROCA' TRA ORGANISMI DI MEDIAZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 28/2010, DEL D.M. 150/2023 E SS. MOD.**

L'Organismo di mediazione **Rimedia Srl** con sede legale in Via Fiorentina 214/C, 56121, Pisa, P.IVA 02000290508 iscritto nel registro degli organismi di mediazione al **n. 297** in persona del legale rappresentante, Dott. Gabriele Pardo (PRDGRL82H18A089K)

E

L'Organismo di mediazione **ICAF ADR SRL** con sede legale in MILANO, via Oldofredi 9, P.IVA 12932330967 iscritto nel registro degli organismi di mediazione al **n. 1134 (già 549)** in persona del legale rappresentante, dott. Ivan Giordano

PREMESSO

- che entrambe le parti sopra indicate sono Organismi di mediazione ad oggi regolarmente accreditati nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. I predetti Organismi di Mediazione hanno istituito proprie sedi sul territorio al fine di avviare le procedure conciliative previste nel già citato Decreto legislativo, dotandosi di collaboratori iscritti nel proprio elenco ed abilitati a svolgere l'attività di mediatore ai sensi della normativa sopra citata;
- che è interesse delle parti avvalersi delle rispettive strutture, del personale e dei mediatori iscritti;
- che ai fini del presente accordo sono individuate due soluzioni distinte e differenti di collaborazione come meglio verranno descritte nel prosieguo, a seconda che la procedura di mediazione si svolga in via telematica mediante collegamenti da remoto ovvero in forma "mista" e/o in presenza fisica delle parti e degli avvocati presso le sedi degli organismi;
- che ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni: **Organismo incaricato** è l'Organismo presso il quale viene depositata la domanda di mediazione; **Organismo competente** è l'Organismo competente territorialmente presso la cui sede si svolge la mediazione; **mediazioni telematiche** sono quelle procedure di mediazione che vengono svolte totalmente mediante collegamenti in videoconferenza senza l'utilizzo materiale della sede territoriale; **mediazioni miste** sono quelle procedure di mediazione svolte con la presenza fisica di uno o più soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore etc.) presso la sede dell'Organismo territorialmente competente, mentre uno o più soggetti (parti, avvocati) sono collegati telematicamente da remoto; **mediazioni in presenza** sono quelle procedure di mediazione svolte con la presenza fisica di tutti i soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore etc.) presso la sede dell'Organismo territorialmente competente.

tutto ciò premesso le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

Art. 1 – Ambito di applicazione e oggetto

Il presente accordo ha efficacia in relazione alle procedure di mediazione, svolte ai sensi del D.lgs. n. 28 del 4/3/2010 e del D.M. n. 150 del 24/10/2023, depositate attraverso i canali degli Organismi sopra citati ed aventi competenza territoriale, ex art. 4 comma 1 D.lgs. 28/2010, nei luoghi in cui gli stessi necessitano di avvalersi di sedi secondarie.

Gli Organismi si impegnano quindi reciprocamente a dare la possibilità l'un l'altro di avvalersi delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri mediatori ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. t) del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150 alle condizioni di seguito indicate.

Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le eventuali nuove sedi accreditate e quelle eventualmente chiuse per consentire all'altra parte di aggiornare i dati al Ministero della Giustizia.

Art. 2 – Limiti dell'accordo

Con il presente accordo le Parti non creano alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, franchising, consorzio o joint-venture. Pertanto, ciascuna Parte contraente non ha alcun diritto o potere di assumere con terzi impegni ed obbligazioni in nome e per conto dell'altra. Ciascuna parte opera, per l'attività di sua competenza, in piena autonomia e a proprio rischio nei confronti dei terzi, della clientela e dei propri dipendenti.

Art. 3 – Deposito delle domande di mediazione

Ai fini del presente accordo il deposito delle domande di mediazione avviene attraverso i canali e le procedure dell'Organismo incaricato. In seguito a ogni singolo deposito di domande di mediazione, l'Organismo incaricato nomina un mediatore, fissa la data del primo incontro di mediazione e procede all'invio delle convocazioni alle parti come da proprio regolamento.

Art. 4 – Tipologia di svolgimento delle mediazioni e compensi

Il presente accordo intende disciplinare due differenti modalità di svolgimento delle procedure di mediazione a seconda che queste si svolgano in modalità telematica ovvero in modalità mista o in presenza come indicato nelle definizioni in premessa.

Le parti danno atto che ai fini del presente accordo le procedure di mediazione verranno svolte preferibilmente in modalità telematica.

Art. 4.1 – Mediazioni Telematiche

Le mediazioni telematiche, ferma restando la competenza territoriale come individuata dalla parte istante, verranno gestite interamente dall'Organismo incaricato.

Compensi per le mediazioni telematiche

Per ogni procedura di mediazione svolta telematicamente che non preveda l'utilizzo fisico della sede territoriale, l'Organismo incaricato si impegna a corrispondere all'Organismo competente un compenso come di seguito specificato:

- € 2,00 per controversie di valore fino a € 1.000,00;
- € 3,00 per controversie di valore fra € 1.000,01 e 50.000,00;
- € 5,00 per controversie di valore maggiore a € 50.000,00.

Il pagamento dei corrispettivi previsti per lo svolgimento di mediazioni online avviene, previo invio di report dell'utilizzatore, almeno 1 volta l'anno.

Art. 4.2 – Mediazioni miste o in presenza

In caso di **mediazione mista** l'Organismo incaricato si obbliga a comunicare agli eventuali soggetti che si collegheranno da remoto e alla sede dell'Organismo competente per territorio la piattaforma telematica da utilizzare e il link di collegamento. Salvo differenti accordi, tutti i collegamenti da remoto dovranno essere effettuati mediante la piattaforma indicata dall'Organismo incaricato i cui costi resteranno a carico di quest'ultimo. L'Organismo incaricato metterà inoltre a disposizione dell'Organismo competente il fascicolo della procedura di mediazione e i modelli di verbale da utilizzare.

In caso di **mediazione in presenza o mista** le parti si impegnano, salvo diverso accordo, a conferire l'incarico di mediatore ad un professionista individuato dall'Organismo competente. Qualora la mediazione fosse stata originariamente avviata in modalità telematica l'Organismo incaricato provvederà a revocare l'incarico al mediatore inizialmente nominato, salvo che le parti non ritengano opportuno mantenere entrambi i mediatori.

In ogni caso, l'Organismo competente si impegna a comunicare tempestivamente il mediatore individuato e la data di svolgimento del primo incontro.

Conclusa la mediazione l'Organismo competente si impegna ad inviare all'Organismo incaricato il verbale conclusivo e l'eventuale accordo sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti. In nessun caso l'Organismo competente potrà consegnare copia dei processi verbali o degli accordi direttamente alle parti o agli avvocati se le parti non dimostrano di aver già pagato le indennità dovute.

Compensi per le mediazioni in presenza o miste

Per ogni procedura di mediazione mista o in presenza ed esclusivamente per queste, l'Organismo incaricato si impegna a corrispondere all'Organismo competente il 70% delle spese di mediazione e il 50% delle spese di avvio effettivamente incassate.

Le parti si danno reciprocamente atto che al di fuori dei casi sopra indicati nessuna altra somma ed alcun titolo potrà essere pretesa, né da parte dell'Organismo competente né da parte dei mediatori o di chicchessia.

Art. 5 – Tariffe e modalità di pagamento

Per tutte le procedure di mediazione attivate in virtù e nei limiti del presente accordo, si applicano le tariffe dell'Organismo incaricato secondo le modalità previste dal regolamento. I pagamenti sono da effettuarsi a mezzo bonifico bancario entro 10 giorni dall'invio di regolare fattura o pro-forma.

Art. 6 - Riservatezza

Entrambe le Parti si impegnano ad adempiere e far osservare gli obblighi di riservatezza in merito ai fatti, ai documenti, agli elaborati ed a qualsiasi altra informazione di cui il proprio personale sia venuto a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione, salvo esplicita autorizzazione scritta.

Art. 7 – Comunicazioni al ministero

Ogni Organismo si occuperà di comunicare al Ministero le nuove sedi dell'altro Organismo che, in forza della presente Convenzione, siano divenute operative anche per esso e a pubblicare sul proprio sito web l'accordo in ottemperanza agli obblighi previsti dal DM 150/2023.

Art. 8 – Durata e recesso

Il presente accordo ha durata a tempo indeterminato salvo disdetta da inviare a mezzo PEC con un preavviso minimo di tre mesi.

In caso di disdetta le parti sono comunque obbligate a portare regolarmente a conclusione tutte le procedure di mediazione ancora pendenti al momento della cessazione del contratto nel rispetto delle obbligazioni e dei termini qui dedotti nessuno escluso.

Art. 9 – Cessione del contratto

Qualora uno dei due Organismi dovesse subire un provvedimento di sospensione o cancellazione, lo stesso ha la possibilità di cedere il presente contratto ad un eventuale altro Organismo esclusivamente nel caso in cui il responsabile dell'altro Organismo sia il medesimo di quello che ha subito il provvedimento disciplinare. In tal caso la cessione del contratto deve esser notificata all'altra parte a mezzo PEC entro tre mesi dal suddetto provvedimento. Rimane inteso che l'altra parte avrà sempre la facoltà di recedere dall'accordo di reciprocità.

Art. 10 – Riferimenti normativi

Gli accordi di reciprocità tra Organismi di mediazione, alla data della stipula del presente, sono da individuarsi più specificamente nelle seguenti disposizioni del D.M. 150/2023: art. 6, comma 1, lett. t e art. 17, comma 1, lett. g. Resta inteso che, qualora dovessero intervenire modifiche al citato decreto o nuove norme che disciplinino organicamente gli accordi di reciprocità fra gli Organismi, le stesse norme devono intendersi qui richiamate.

Art. 11 – Clausola di mediazione

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'accordo o con riferimento al medesimo, le parti si impegnano preliminarmente quale condizione di procedibilità a risolverla bonariamente mediante l'attivazione di una procedura di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 presso un Organismo di mediazione.

Art. 12 – Trattamento dei dati e corrispondenza

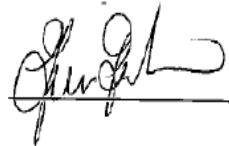
Il trattamento dei dati personali degli Organismi, ai fini dell'esecuzione del presente accordo e della successiva erogazione dei relativi servizi, avverrà in conformità al d.lg. 196/2003 e ss.mm ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato con la sottoscrizione della presente Convenzione. Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto la prevista informativa e si impegnano inoltre a farla osservare ai proprio personale e ai propri mediatori secondo l'occorrenza.

Pisa, li ____/____/____

Milano, 21.03.2025

Rimedia srl

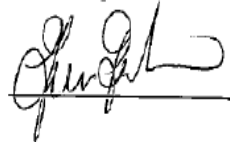
ICAF ADR SRL – dott. Ivan Giordano



Le parti dichiarano di aver negoziato l'intero contenuto del presente accordo. Le parti dichiarano inoltre di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli del presente Contratto: art.8 cessione del contratto; art 9 clausola di mediazione

Rimedia srl

ICAF ADR SRL – dott. Ivan Giordano



SEDI DIRETTE RIMEDIA SRL

- PISA - Via Fiorentina n. 214/C, Pisa (PI)
- LA SPEZIA – Via Tolone n. 14, La Spezia (SP)
- LIVORNO - Via Cogorano n. 25 c/o Confesercenti, Livorno (LI)
- AGRIGENTO - Salita Thaon De Revelle snc, Lampedusa (AG)
- BRESCIA - Via Orzinuovi n. 20 in fase di trasferimento, Brescia (BS)
- TORINO - Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, Moncalieri (TO)
- ORISTANO - Via Vittorio Emanuele II n. 36 c/o Coworking001, Oristano (OR)
- TRIESTE - Via Fabio Severo n. 140/1, Trieste (TS) (telematiche)

SEDI DIRETTE ICAF ADR SRL

SEDE	TRIBUNALE COMPETENTE
MILANO (MI) 20124, VIA OLDOFREDI n. 9	Milano
BOLOGNA (BO) 40129, VIA DELFINO INSOLERA n. 26/A	Bologna
BERGAMO (BG) 24121, VIA MANZONI n. 8/B	Bergamo
OLGIATE MOLGORA (LC) 23887, VIA ALDO MORO n. 2/4	Lecco (solo webinar)
MAGENTA (MI) 20013, VIA ROMA n. 24	Milano
RHO (MI) 20017, VIA ITALIA n. 38	Milano
MONZA (MB), VIA VOLTURNO n.17	Monza
GALLARATE (VA) 21013, VIA ROMA n. 2	Busto Arsizio
VARESE (VA) 21100, VIA SAN MICHELE ARCANGELO n. 2/b	Varese
OLBIA (OT) 07026, VIA DEGLI ANTIQUARI n. snc	Tempio Pausania (solo webinar)
VICENZA (VI) 36100, VIA SAN LAZZARO n. 227	Vicenza